



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE**

Il Giudice designato, in composizione monocratica, Dott. Francesco Manfredi, nella causa civile iscritta al **n. r.g. 13481-1/2026** promossa da:

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

viste l'assegnazione e la delega a decidere sull'istanza;

richiamati gli artt. 35**bis** commi 1 e 5 e 35**ter** comma 2 del d.lgs. n. 25/2008;

rilevato che trattasi di procedimento di frontiera ai sensi degli artt. 43, 45 paragrafo 1, 44 paragrafo 1 del regolamento UE 2024/1348, come risulta dal decreto di manifesta infondatezza della Commissione territoriale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 39 paragrafi 3 e 4 e 42, par. 1 lett. j, 68 paragrafo 3, lettera a), *sub* ii) del suddetto regolamento UE 2024/1348;

rilevato che il decreto della Commissione territoriale del 18/09/2026 è stato notificato a parte ricorrente in data 01/10/2026 e che il ricorso è stato depositato in data 06/10/2026 e dunque deve ritenersi promosso nei cinque giorni previsti dall'art. 35**ter** del d.lgs. n. 25/2008;

preso atto che il ricorrente è giunto in Italia ed ha presentato la domanda di protezione internazionale il 04/09/2026, ha formalizzato la stessa il 07/09/2026 avanti alla Questura competente ed è stato sentito dalla Commissione Territoriale di Firenze il 10/09/2026;

osservato che con determinazione adottata il 07/09/2026, il Presidente della Commissione Territoriale di Firenze ha ritenuto, altresì, che il ricorrente non appartenesse a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impedissero di considerare rappresentativa la percentuale

generale di riconoscimento e che non ricorressero le condizioni previste dagli artt. 21, paragrafo 2, e 53 del Regolamento;

considerato che nella istanza di sospensione e contestuale autorizzazione a rimanere unitamente al ricorso ai sensi dell'art. 35^{ter}, d.lgs. cit., come introdotto dal decreto-legge n. 100/2026, il ricorrente muove le seguenti censure, di seguito esposte in forma riassuntiva: - violazione del diritto all'orientamento legale (artt. 15 e ss. sezione III del regolamento UE 2024/1348) con pregiudizio per l'esercizio consapevole dei propri diritti derivanti dal regolamento comunitario ed omissione dello svolgimento di un colloquio legale individuale, al momento dello sbarco; - violazione degli obblighi informativi a carico degli Stati membri (art. 8 del regolamento UE 2024/1348, art. 11 regolamento UE 2024/1356, art. 42 regolamento UE 2024/1358), dacché al ricorrente è stata consegnata unicamente l'informativa del cosiddetto *screening*, in lingua italiana e lo stesso, come dichiarato, non dispone di un dispositivo elettronico per l'accesso alle informazioni in formato digitale; - violazione delle procedure di accertamento preliminare delle condizioni di salute e/o vulnerabilità del ricorrente, con omessa considerazione di indicatori di tratta; - omissione da parte dell'Italia dell'individuazione del meccanismo di monitoraggio sul rispetto dei diritti fondamentali previsto dall'art. 10 del regolamento UE 2024/1356 per gli Stati membri; - violazioni formali e procedurali attinenti alla determina del Presidente della Commissione, ivi compresa la censura inerente la non rappresentatività del dato percentuale Eurostat del 20% riguardante la lett. j) dell'art. 42 paragrafo 1 del regolamento UE 2024/1348 per omessa esposizione da parte della Commissione di dati effettivi e concreti e il mancato approfondimento dell'eventuale presenza di “*esigenze di garanzie procedurali particolari*” per il richiedente protezione, seppur siano emersi indicatori di tratta nel caso specifico; ha, infine, ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di protezioni maggiori (*status* di rifugiato e sussidiaria), nonché, in subordine, per la protezione cosiddetta speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;

rilevato che la Commissione Territoriale di Firenze riteneva credibile il narrato in merito al debito contratto per finanziare l'espatrio perché abbastanza dettagliato e dotato di coerenza esterna con i documenti inviati dopo l'audizione, ravvisando di non avere sufficienti elementi per ritenere che tale esposizione debitoria esponesse il richiedente ad un rischio persecutorio o ad un grave danno in caso di rientro;

tanto premesso,

osserva quanto segue

1. Sul controllo giudiziale dei presupposti per la procedura speciale.

La corretta individuazione della procedura amministrativa applicabile alla domanda costituisce una questione preliminare rispetto all'esame del merito della pretesa di protezione.

Come chiarito dalla Corte di giustizia, l'esame completo ed *ex nunc* demandato al giudice non deve necessariamente avere ad oggetto il merito delle esigenze di protezione internazionale, potendo riguardare anche gli aspetti procedurali della domanda (CGUE, C-406/22, CV; CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-758/24 e C-759/24, Alace e Canpelli). Ne consegue che il giudice è anzitutto chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assoggettamento della domanda alla procedura speciale, dalla cui applicazione discendono specifiche conseguenze procedurali e processuali.

Tale soluzione trova riscontro nel principio affermato da Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399, secondo cui la deroga all'effetto sospensivo automatico presuppone una procedura accelerata correttamente instaurata e svolta; in difetto, si riespande il regime ordinario. Benché elaborato nel precedente quadro normativo, il principio esprime una regola più generale, collegata all'effettività della tutela giurisdizionale e alla necessità che gli effetti sfavorevoli propri di una procedura speciale operino soltanto quando ne ricorrano effettivamente i presupposti.

2. Sulla natura della fattispecie prevista dall'art. 42, paragrafo 1, lettera j).

L'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348 prevede l'accelerazione dell'esame quando il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, la precedente dimora abituale in un Paese terzo per il quale il tasso medio annuale unionale di riconoscimento della protezione internazionale risulti pari o inferiore al 20%.

La disposizione esclude, tuttavia, l'applicazione del dato statistico quando l'autorità accertante valuti:

- che la situazione nel Paese abbia registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat;
- oppure che il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscano di considerare rappresentativa la percentuale pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

La disposizione non è collocata nella sezione del Regolamento dedicata ai concetti di Paese sicuro e non introduce una presunzione sostanziale di sicurezza del Paese di origine.

Il tasso statistico non modifica, pertanto, le condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale, non aggrava l'onere di allegazione del richiedente e non attenua l'obbligo dell'autorità di compiere un esame individuale, obiettivo e imparziale della domanda.

La funzione della disposizione è esclusivamente procedurale: essa consente di individuare domande suscettibili di esame accelerato, ma non autorizza a desumere dalla bassa percentuale generale di riconoscimento l'infondatezza della singola domanda.

La fattispecie deve quindi essere interpretata in coerenza con il diritto a un esame individuale e adeguato, il principio di effettività della tutela, tenendo conto del carattere derogatorio delle conseguenze processuali connesse alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera.

Il riferimento al dato statistico non può, in altri termini, trasformarsi in una presunzione individuale di infondatezza. La percentuale generale conserva rilievo soltanto quando non emergano elementi individuali idonei a rendere dubbia la sua rappresentatività rispetto alle esigenze di protezione della categoria alla quale il richiedente possa essere ricondotto.

Una diversa interpretazione determinerebbe una significativa frizione con il carattere individuale dell'esame: la circostanza che la maggior parte dei cittadini di un determinato Paese non ottenga protezione non consente di escludere che alcune categorie di persone siano invece esposte, con frequenza sensibilmente maggiore, a persecuzione o danno grave.

L'autorità accertante deve pertanto verificare, prima di assoggettare la domanda alla procedura speciale, se le allegazioni del richiedente o gli altri elementi o indicatori già acquisiti restituiscano un profilo individuale assimilabile a quello generale sul quale è costruita la percentuale, oppure evidenzino -anche solo in termini di potenzialità- esigenze di protezione specifiche non adeguatamente rappresentate da tale dato.

La "*categoria di persone*" prevista dall'art. 42, paragrafo 1, lettera j), non coincide con il "*particolare gruppo sociale*" quale motivo di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La categoria contemplata dalla lettera j) rappresenta uno strumento procedurale diretto a verificare preliminarmente se il tasso generale di riconoscimento possa essere considerato significativo per il profilo individuale del richiedente.

È sufficiente che emergano allegazioni o indicatori seri dai quali possa desumersi la possibile riconducibilità della persona a una categoria caratterizzata da esigenze di protezione peculiari rispetto alla generalità dei cittadini del Paese.

La valutazione deve essere condotta in una prospettiva *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta procedurale.

Qualora ulteriori indicatori emergano durante il colloquio o nel successivo svolgimento della procedura, l'autorità è comunque tenuta a riesaminare la permanenza dei presupposti della procedura speciale. Non sarebbe coerente con la funzione della disposizione mantenere l'accelerazione quando, prima della decisione, siano emersi elementi che, se conosciuti inizialmente, ne avrebbero impedito l'applicazione.

Il Regolamento esclude espressamente che la verifica dei presupposti della procedura di frontiera resti cristallizzata al momento della sua instaurazione.

Ai sensi dell'art. 53, par. 2, lett. a), lo Stato membro «*non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera*» quando l'autorità accertante reputi «*non applicabili o non più applicabili*» i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata.

Ne consegue che, ove nel corso dell'esame emergano elementi dai quali risulti applicabile l'eccezione prevista dall'art. 42, par. 1, lett. j), per l'appartenenza del richiedente a una categoria di persone le cui esigenze di protezione rendono non rappresentativo il tasso generale di riconoscimento, viene meno il presupposto dell'accelerazione e, conseguentemente, deve cessare la procedura di frontiera.

Non è pertanto decisivo stabilire se gli elementi appartenenti alla specifica categoria soggettiva fossero già integralmente conoscibili al momento dell'iniziale determinazione della procedura; è sufficiente che essi siano emersi nel corso della stessa, posto che l'art. 53, par. 2, lett. a), impone espressamente la cessazione della procedura di frontiera «*in qualsiasi fase*» quando il presupposto dell'accelerazione non sia più applicabile.

3. Applicazione al caso concreto.

3.1. Gli indicatori relativi alla possibile tratta nel Paese di transito.

Nel caso in esame emergono plurimi elementi astrattamente riconducibili a un possibile percorso di tratta.

Per ciò che rileva, il ricorrente ha riferito:

- di essersi rivolto in Bangladesh a un intermediario, dietro pagamento di una somma consistente, per il viaggio fino alla Libia;
- del trafficante che, una volta arrivato in Libia, lo vendeva a dei gruppi mafiosi;
- della prigionia del ricorrente presso i gruppi organizzati in Libia, durata due mesi circa;
- della situazione di denutrizione del ricorrente e del prezzo che dovette sborsare per la sua liberazione (1 milione di taka);
- che la famiglia, per sostenerne il viaggio e ottenerne la liberazione, avrebbe venduto beni e contratto debiti con interessi, anche garantiti mediante il patrimonio familiare, per complessivi 2 milioni e mezzo di taka.

Tali elementi costituiscono indicatori oggettivi che avrebbero richiesto un esame specializzato e che, ai limitati fini della scelta procedurale, impedivano di assimilare senz'altro il suo profilo a quello generale dei cittadini del Bangladesh sul quale era costruita la percentuale Eurostat.

Va inoltre osservato che il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115, entrato in vigore il 16 luglio 2026, ha significativamente rafforzato il coordinamento tra il sistema di tutela delle vittime di tratta e quello della protezione internazionale.

In particolare, la nuova disciplina estende le misure di assistenza anche alle vittime presunte e stabilisce che tali misure siano riconosciute indipendentemente dal luogo dello sfruttamento attribuendo quindi rilievo agli oggettivi indicatori relativi a situazioni di tratta, violenza o grave sfruttamento anche già subite.

La circostanza che le condotte siano state realizzate in Libia, quale Paese di transito, non ne esclude quindi la rilevanza ai fini dell'identificazione e dell'assistenza.

Non risulta che al ricorrente sia stata resa l'informativa relativa alla possibile attivazione del percorso anti-tratta.

Non risulta, ancora, che la Commissione abbia considerato il possibile significato di tali indicatori rispetto alla diversa questione della rappresentatività del tasso generale di riconoscimento.

Non si pone, infine, in tale fase cautelare una problematica di credibilità della vicenda del debito del ricorrente (per vero, sul punto ritenuto credibile dalla Commissione Territoriale di Firenze); il tema di assenza di un rischio persecutorio o di un fondato timore di un grave danno sono elementi che attengono al merito del giudizio e dovranno essere approfonditi all'esito di un'istruttoria, mentre quanto sopra espresso attiene ad una violazione di natura procedurale.

3.2. Riespansione della procedura ordinaria.

I profili esaminati sono autonomamente rilevanti e, considerati congiuntamente, rendono ancora più evidente la non rappresentatività, nel caso concreto, del mero dato percentuale generale relativo al Bangladesh.

Il ricorrente presentava infatti indicatori di una possibile tratta, violenza e grave sfruttamento connessi al percorso migratorio in Libia e alla conseguente esposizione debitoria.

La determinazione presidenziale si limita invece ad affermare che il ricorrente non apparteneva a una categoria per la quale la percentuale non fosse rappresentativa, senza confrontarsi specificamente con tali profili. Inoltre, ove si ritenesse che gli indicatori di tratta non fossero interamente conoscibili al momento della determinazione iniziale, essi erano comunque emersi prima della decisione finale.

L'autorità accertante non poteva quindi mantenere la procedura speciale senza rivalutare la permanenza dei suoi presupposti alla luce degli elementi successivamente acquisiti.

Ne consegue che non ricorrevano, o comunque non permanevano al momento della decisione, le condizioni per applicare l'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348.

La circostanza che la domanda sia stata presentata a seguito dello sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso integra la condizione spaziale e soggettiva prevista dall'art. 43, ma non è sufficiente, isolatamente considerata, a rendere obbligatoria la procedura di frontiera.

L'obbligatorietà prevista dall'art. 45 presuppone infatti, per quanto qui rileva, la concomitante

sussistenza di una delle fattispecie richiamate dall'art. 42, paragrafo 1, tra le quali la lettera j).

Venuto meno tale presupposto, viene meno anche la base normativa sulla quale è stata applicata la procedura obbligatoria di frontiera.

La domanda deve quindi essere ricondotta alla procedura ordinaria.

Dalla non corretta instaurazione della procedura speciale consegue l'inapplicabilità degli effetti derogatori a essa collegati, compresa la deroga al diritto automatico di rimanere nel territorio durante la proposizione e la pendenza dell'impugnazione.

Trova pertanto applicazione il regime ordinario, con conseguente sospensione automatica dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per effetto della tempestiva proposizione del ricorso.

4. L'informativa sull'orientamento legale.

Non da ultimo, per quanto concerne la presente fase cautelare, allo stato degli atti e sulla base degli elementi disponibili, sono emerse violazioni di obblighi informativi previsti dal nuovo regolamento UE 2024/1348, che inficiano ulteriormente la procedura di frontiera: in particolar modo, ai sensi dell'art. 42 par. 1 della Sezione IV del regolamento UE cit. l'autorità accertante deve rispettare i principi fondamentali e le garanzie previste al capo II del regolamento UE n. 2024/1348 (cfr. artt. 8 e ss.); al riguardo, l'art. 8 paragrafo 2 prevede che il richiedente deve essere destinatario, "*quanto prima*" e "*in modo tempestivo*" (cfr. quanto previsto dai considerando 28 e 31 del regolamento UE 2024/1348), in una lingua che comprende o che, ragionevolmente, si suppone possa comprendere, di una serie di informazioni quali, per quanto rileva nel caso in esame, il diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura. Tale dovere informativo a carico dell'autorità amministrativa è generale in quanto prescinde dalla tipologia di procedura avviata dalla Commissione, è tempestivo e preventivo come emerge dal tenore delle disposizioni regolamentari, nonché, in particolare, funzionale – come sancisce l'art. 8, paragrafo 2 – a consentire al richiedente protezione di esercitare i diritti garantiti dal regolamento UE oltre che di assolvere adeguatamente ai propri obblighi (cfr. art. 9 del regolamento UE); se il diritto all'orientamento legale (gratuito) è strumentale a permettere la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, in consonanza con quanto sopra esposto il differente adempimento del dovere informativo sul diritto all'orientamento legale deve avvenire entro la registrazione della domanda di protezione internazionale, nel rispetto dell'art. 15 paragrafo 2 del regolamento UE 2024/1348.

Nel caso di specie, grava sull'Amministrazione fornire prova di aver fornito al richiedente protezione "*quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale*" l'informativa sul suo diritto a richiedere l'orientamento legale; è vero

che l'orientamento legale e l'assistenza e la rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura e nella procedura amministrativa vengono forniti “*su richiesta*” del richiedente protezione internazionale, ma ciò non elide né attenua quello che è a tutti gli effetti un preliminare – rispetto all'eventuale richiesta del richiedente protezione- obbligo informativo gravante sullo Stato.

Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione (in ciò onerata) non ha assolto al predetto obbligo informativo, per come previsto dall'art. 8 citato, alla luce dell'art. 15 del regolamento UE 2024/1348; infatti, al richiedente protezione è stato consegnato il modulo *screening*, tradotto nella lingua Bangla, contenente l'informativa ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE 1356/2024 e l'informativa generale Eurodac (cfr. art. 42 regolamento UE 2024/1358), come risulta dalle caselle barrate dell'informativa dello *screening* prodotta (doc. 4), né emerge dagli atti prodotti che vi sia stata una informativa sull'orientamento, rappresentanza ed assistenza legale preliminare, entro la fase di registrazione prevista dal combinato disposto degli artt. 15 e 27 del regolamento UE 2024/1348.

Consegue da ciò che tale censura vizia in ogni caso la procedura di frontiera perché difetta una condizione generale, prevista per garantire al richiedente protezione la possibilità di essere messo in condizione di conoscere della tutela legale fin dall'inizio della presa di contatto con l'autorità.

Tali censure, sulla base degli elementi a disposizione, risultano essere assorbenti ogni altra questione in virtù della ragione più liquida.

P.Q.M.

accertata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura obbligatoria di frontiera, in accoglimento dell'istanza, dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione sul ricorso, secondo il regime ordinario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, 12/10/2026.

Il Giudice

Dott. Francesco Manfredi